



POLICY IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

# INDICE

Α.	MODALITÀ DI GESTIONE DEL DOCUMENTO	1
В.	PREMESSA	2
1	SCOPO DEL DOCUMENTO	2
2	Applicabilità	2
3	RIFERIMENTI	2
	3.1 RIFERIMENTI ESTERNI	2
	3.2 RIFERIMENTI INTERNI	3
4	AGGIORNAMENTI	3
5	GLOSSARIO	3
6	LIVELLO GERARCHICO	4
C.	CONTESTO NORMATIVO	5
1	CATEGORIE DI CLIENTELA	5
2	VARIAZIONI DELLE CATEGORIE DI CLIENTELA CONSENTITE	8
	2.1 Variazioni da parte dell'Intermediario	8
	2.2 Variazioni richieste dal cliente	8
3	LIVELLI DI TUTELA APPLICATI A CIASCUNA CATEGORIA DI CLIENTELA	9
D.	LA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DI BCA BANCA	11
1	RUOLI E RESPONSABILITÀ	11
2	CLASSIFICAZIONE STATICA DELLA CLIENTELA	12
	2.1 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA CONTROPARTE QUALIFICATA	12
	2.2 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA PROFESSIONALE DI DIRITTO	13
3	CLASSIFICAZIONE DINAMICA DELLA CLIENTELA	13
	3.1 DA CLIENTE AL DETTAGLIO A CLIENTE PROFESSIONALE SU RICHIESTA	13
	3.2 DA CLIENTE PROFESSIONALE DI DIRITTO A CONTROPARTE QUALIFICATA	16
	3.3 DA CONTROPARTE QUALIFICATA A CLIENTE PROFESSIONALE O A CLIENTE AL DETTAGLIO	16
	3.4 DA CLIENTE PROFESSIONALE A CLIENTE AL DETTAGLIO	16



# A. MODALITÀ DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.	
Тітоьо	POLICY IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	
IDENTIFICAZIONE DEL BCA_POLICY CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA		
DOCUMENTO		
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	POLICY	
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	BCA BANCA	
REDATTORE	AREA ICT E ORGANIZZAZIONE	
CONTRIBUTORE	PRIVATE E SERVIZI DI INVESTIMENTO	
VALIDATORE <sup>1</sup>	FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO	
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per "validatore" si intendono le Funzioni di controllo di II livello indicate che svolgono le verifiche ex ante come disciplinato all'interno del Regolamento SNI.



#### **B. PREMESSA**

### 1. Scopo del documento

Il presente documento (di seguito anche "Policy") stabilisce le linee guida in materia di classificazione della clientela nei confronti della quale la Banca Credito Attivo S.p.A. (di seguito anche "BCA Banca" o la "Banca") presta attività o servizi di investimento, ivi compresi quelli accessori, in base a quanto previsto dalla normativa MiFID.

Al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore e dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, la *Markets in Financial Instruments Directive* II (di seguito anche "MiFID II") ha stabilito, come già introdotto dalla MiFID I, nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati dell'Unione Europea, disciplinando determinati criteri in base ai quali i clienti dell'impresa di investimento devono essere inseriti - in base alla propria natura e alle proprie caratteristiche - in una o in un'altra categoria.

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere:

- lo schema di classificazione della Clientela sulla base delle disposizioni e dei principi di cui:
  - al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successivi aggiornamenti (di seguito anche "TUF");
  - al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, in materia di intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 (di seguito anche "Regolamento Intermediari");
  - alla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) integrata all'interno del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione europea del 25 aprile 2016 (di seguito anche "Regolamento Delegato") per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.
- la politica adottata dalla Banca in materia di classificazione della Clientela.

## 2. Applicabilità

I contenuti del presente documento si applicano a BCA Banca, previo processo di approvazione da parte del competente Organo deliberativo. Le modifiche agli allegati della presente Policy possono essere approvate dall'Amministratore Delegato.

## 3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alla legge e in generale a disposizioni normative esterne (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca (riferimenti interni).

#### 3.1 Riferimenti Esterni

FONTE NORMATIVA	DESCRIZIONE	
DIRETTIVA 2014/65/UE	DIRETTIVA RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA	
DIRETTIVA 2014/03/02	LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE	
REGOLAMENTO DELEGATO (UE)	REGOLAMENTO CHE INTEGRA LA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO	
2017/565	EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI ORGANIZZATIVI	
2017/303	E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E	
	LE DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI AI FINI DI DETTA DIRETTIVA	



DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, N. 236 DELL'11 NOVEMBRE 2011	DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI, CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE SU RICHIESTA POSSONO ESSERE TRATTATI COME CLIENTI PROFESSIONALI E RELATIVA PROCEDURA DI RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 2-SEXIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58	
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58	TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	
REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE	REGOLAMENTO INTERMEDIARI RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 IN MATERIA DI INTERMEDIARI	

# 3.2 Riferimenti Interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
[1]	ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE

# 4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
1.0	28/09/2018	NASCITA DEL DOCUMENTO
2.0 24/01/2	24/04/2024	REVISIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO A SEGUITO DELL'INGRESSO NEL
	24/01/2024	GRUPPO IBL BANCA

# 5. Glossario

TERMINE	DEFINIZIONE		
IMPRESA DI INVESTIMENTO	QUALSIASI PERSONA GIURIDICA LA CUI OCCUPAZIONE O ATTIVITÀ ABITUALE		
	CONSISTE NEL PRESTARE UNO O PIÙ SERVIZI DI INVESTIMENTO A TERZI E/O		
	NELL'EFFETTUARE UNA O PIÙ ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO A TITOLO PROFESSIONALE.		
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL TESTO UNICO, E DI		
	CUI ALLA SEZIONE A DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO;		
SERVIZI ACCESSORI	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, NONCHÉ I SERVIZI DI		
	CUI ALLA SEZIONE B DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO		
CONSULENZA IN MATERIA DI	PRESTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE AD UN CLIENTE, DIETRO		
INVESTIMENTI	SUA RICHIESTA O PER INIZIATIVA DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, RIGUARDO AD		
	UNA O PIÙ OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI		
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO	GESTIONE, SU BASE DISCREZIONALE E INDIVIDUALIZZATA, DI PORTAFOGLI DI		
	INVESTIMENTO NELL'AMBITO DI UN MANDATO CONFERITO DAI CLIENTI, QUALORA		
	TALI PORTAFOGLI INCLUDANO UNO O PIÙ STRUMENTI FINANZIARI		
CLIENTE	PERSONA FISICA O GIURIDICA ALLA QUALE UN'IMPRESA DI INVESTIMENTO PRESTA		
	SERVIZI DI INVESTIMENTO O SERVIZI ACCESSORI		
CLIENTE PROFESSIONALE	CLIENTE CHE POSSIEDE L'ESPERIENZA, LE CONOSCENZE E LA COMPETENZA		
	NECESSARIE PER PRENDERE LE PROPRIE DECISIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E		
	VALUTARE CORRETTAMENTE I RISCHI CHE ASSUME		
CONTROPARTE QUALIFICATA	IMPRESE DI INVESTIMENTO, GLI ENTI CREDITIZI, LE IMPRESE DI ASSICURAZIONI, GLI		
	OICVM E LE LORO SOCIETÀ DI GESTIONE, I FONDI PENSIONE E LE LORO SOCIETÀ DI		
	GESTIONE, ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE AUTORIZZATE O REGOLAMENTATE		
	SECONDO IL DIRITTO DELL'UNIONE O IL DIRITTO NAZIONALE DI UNO STATO MEMBRO,		



TERMINE	DEFINIZIONE		
	I GOVERNI NAZIONALI E I LORO CORRISPONDENTI UFFICI, COMPRESI GLI ORGANISMI		
	PUBBLICI INCARICATI DI GESTIRE IL DEBITO PUBBLICO A LIVELLO NAZIONALE, LE		
	BANCHE CENTRALI E LE ORGANIZZAZIONI SOVRANAZIONALI.		
CLIENTE AL DETTAGLIO	CLIENTE CHE NON SIA UN CLIENTE PROFESSIONALE O CONTROPARTE QUALIFICATA		
VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA	ATTIVITÀ VOLTA A VERIFICARE CHE IL CLIENTE ABBIA COMPRESO I RISCHI E LA		
	COMPLESSITÀ INSITI NELL'INVESTIMENTO E CHE POSSA CONTARE SU UNA MISURA		
	ADEGUATA DI ESPERIENZA E CONSAPEVOLEZZA PER FARLO.		
VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA	ATTIVITÀ VOLTA A VERIFICARE CHE L'INVESTIMENTO SODDISFI I SEGUENTI CRITERI:		
	CORRISPONDE AGLI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE, INCLUSA LA		
	SUA TOLLERANZA AL RISCHIO;		
	È DI NATURA TALE CHE IL CLIENTE È FINANZIARIAMENTE IN GRADO DI		
	SOPPORTARE I RISCHI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO COMPATIBILMENTE		
	CON I SUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO;		
	È DI NATURA TALE PER CUI IL CLIENTE POSSIEDE LE NECESSARIE		
	ESPERIENZE E CONOSCENZE PER COMPRENDERE I RISCHI INERENTI		
	ALL'OPERAZIONE		

# 6. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III	Policy



#### C. CONTESTO NORMATIVO

Sotto il profilo della classificazione della clientela trovano in particolar modo rilievo il Regolamento Intermediari della Consob (Allegato n. 3 "Clienti professionali privati") ed il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che, nel confermare la ripartizione della clientela già definita in precedenza, hanno inteso estendere alcune tutele previste per la clientela al dettaglio anche alla clientela professionale e alle controparti qualificate, calibrando così meglio i requisiti applicabili alle diverse categorie di clienti.

La normativa comunitaria di primo e secondo livello, nonché la corrispondente normativa nazionale, individua tre categorie di Clientela, ovvero:

- Clientela al dettaglio;
- Clientela professionale;
- Controparte qualificata.

Ad ogni categoria corrispondono regole di condotta differenti ed adeguate rispetto all'esperienza ed alla conoscenza del Cliente affinché questo sia in grado di assumere consapevolmente decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i rischi assunti.

La ragione fondamentale della graduazione delle regole in funzione della natura dell'investitore è da imputarsi alla necessità di individuare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di regolamentazione e di vigilanza del settore dell'intermediazione finanziaria e quelle di efficienza e flessibilità della disciplina.

Pertanto, la classificazione assegnata comporta, tra i vari aspetti, una diversa tutela per quanto attiene alle informazioni che devono essere fornite al cliente, nonché una diversa modalità di esecuzione degli ordini impartiti dal cliente. Nel documento è pertanto riportato il livello di protezione che verrà garantito alla clientela in funzione della classificazione operata e, conseguentemente, le regole di condotta cui la Banca deve sottostare. Questo in quanto vige il cosiddetto principio della "graduazione del livello di protezione" in funzione della classificazione attribuita.

Ne consegue che la "Clientela al dettaglio" beneficerà del livello maggiore di informazione; la "Clientela professionale", beneficerà solo parzialmente di detto livello di informazione; alla "Controparte Qualificata" verrà riconosciuto il livello più basso di protezione, e quindi di informazione in funzione della maggiore esperienza, competenza e conoscenza in materia di servizi di investimento.

È previsto che tutti i clienti siano informati, su un supporto durevole, riguardo alla loro classificazione in una delle tre categorie predette, nonché sul diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione e sulle eventuali limitazioni alla "protezione" che ne deriverebbero.

## 1. Categorie di Clientela

Come riportato di seguito, la normativa prevede tre categorie di Clientela caratterizzate tra loro da differenti applicazioni delle regole di condotta ovvero differenti livelli di protezione. L'inquadramento della Clientela in una delle tre categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva (classificazione "statica").

Ai sensi dell'Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari, la prima categoria, i <u>Clienti Professionali privati (di diritto)</u>, identifica per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
  - a) banche;
  - b) imprese di investimento;



- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
- i) altri investitori istituzionali;
- j) agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
  - 1. totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
  - 2. fatturato netto: 40.000.000 EUR,
  - 3. fondi propri: 2.000.000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Per quanto attiene ai <u>Clienti Professionali pubblici</u>, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto ministeriale n. 236 dell'11 novembre 2011, ha stabilito che possono considerarsi Clienti Professionali pubblici di diritto, con riferimento a tutti i servizi, i seguenti soggetti:

- il Governo della Repubblica Italiana;
- la Banca d'Italia.

A tali soggetti, tuttavia, deve essere consentito di richiedere un trattamento non professionale e la Banca può convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente della Banca è un'impresa come definita in precedenza, la Banca deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa è considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che la Banca e il cliente convengano diversamente. La Banca deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con la Banca per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo precisa quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

La seconda categoria di Clientela, le "<u>Controparti Qualificate</u>", sono i Clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini che rientrano tra i seguenti soggetti:

• le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto all'articolo 106 del Testo Unico bancario, le



società di cui all'articolo 18 del esto Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva MiFID2 e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei punti precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento 20307non già richiamate sopra, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

La terza ed ultima categoria, definita come "<u>Clientela al Dettaglio</u>" viene individuata mediante un approccio di tipo residuale, in quanto la stessa rappresenta tutti quei soggetti che non sono Clienti Professionali, né Controparti Qualificate. All'interno di questa categoria non sono previste ulteriori distinzioni, mentre il livello di protezione deve intendersi massimo.



## 2. Variazioni delle categorie di clientela consentite

BCA Banca, su sua iniziativa solo per garantire maggior tutela o su richiesta del Cliente, può effettuare delle variazioni rispetto alla classificazione assegnata in fase iniziale. Di seguito si riportano le casistiche previste dalla normativa vigente.

### 2.1 Variazioni da parte dell'Intermediario

La normativa consente all'intermediario di poter trattare una "Controparte Qualificata" come "Cliente Professionale" o "Cliente al Dettaglio" e trattare la classe "Cliente Professionale" come "Cliente al Dettaglio" (entrambe le casistiche sono definibili come "downgrading"). Si desume che tali opzioni hanno come obiettivo l'aumento del livello di protezione quindi una maggiore tutela della Clientela.

Classificazione "statica"	Classe di destinazione	Variazione	Livello di tutela
Controparte Qualificata	Cliente Professionale	Downgrade	Maggiore
Controparte Qualificata	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore
Cliente Professionale	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore

#### 2.2 Variazioni richieste dal cliente

Per quanto attiene alle variazioni su istanza della Clientela queste possono essere richieste al fine di ottenere aumento del livello di protezione (downgrading) ovvero una riduzione del grado di tutela (upgrading). In particolare:

- una "Controparte Qualificata" può richiedere per iscritto di essere inserita nella categoria di "Cliente Professionale" o "Cliente al Dettaglio" (downgrading);
- un Cliente appartenente alla categoria "Cliente Professionale" può richiedere di essere riclassificato come "Cliente al Dettaglio" (downgrading) se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti. A tal fine è richiesto al suddetto Cliente Professionale di concludere un accordo scritto con l'intermediario, attraverso il quale vengano stabiliti i servizi, le operazioni ed i prodotti rispetto ai quali applicare il trattamento quale "Cliente al Dettaglio";
- un "Cliente al Dettaglio" può richiedere su supporto durevole e su sua iniziativa di essere classificato come "Cliente Professionale" (*upgrading*), qualora l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Per guidare l'intermediario nel corso della predetta valutazione sono stati definiti criteri e procedure specifiche. Nello specifico, con riferimento ai Clienti privati devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
  - il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative<sup>2</sup> sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per operazioni di dimensioni significative si intendono le operazioni di importo superiore a Euro 5.000.



- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro:
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Con riferimento ai Clienti pubblici, le disposizioni normative prevedono che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, possono richiedere agli intermediari di essere trattati come "Clienti Professionali" a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- 2) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Classificazione "statica"	Classe di destinazione	Variazione	Livello di tutela
Controparte Qualificata	Cliente Professionale	Downgrade	Maggiore
Controparte Qualificata	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore
Cliente Professionale	Cliente al Dettaglio	Downgrade	Maggiore
Cliente al Dettaglio	Cliente Professionale	Upgrade	Minore
Cliente Professionale	Controparte Qualificata	Upgrade	Minore

#### 3. Livelli di tutela applicati a ciascuna categoria di Clientela

Alle categorie di Clientela previste dalla normativa sono riconosciuti differenti gradi di esperienza professionale a cui si associa corrispondentemente un diverso livello di tutela.

La Banca fornisce al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito:

- **all'impresa di investimento e i suoi servizi**. La Banca dovrà esplicitare tutte le informazioni generali riguardanti sé stessa e i servizi offerti alla Clientela (cfr. art. 47 del Regolamento Delegato 2017/565);
- alla salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della Clientela. La Banca dovrà fornire al Cliente informazioni in merito alla detenzione degli strumenti finanziari o fondi appartenenti a quest'ultimo (cfr. art. 49 del Regolamento Delegato 2017/565);



- alla natura e rischi degli strumenti finanziari. La Banca dovrà fornire ai Clienti una descrizione in merito alla natura, alle caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario e ai rischi ad esso connessi, tenendo conto della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata. (cfr. art. 48 del Regolamento Delegato 20017/565;
- ai costi e oneri connessi agli strumenti finanziari o ai servizi. L'art. 50 del Regolamento Delegato 2017/565 individua le informazioni inerenti ai costi e agli oneri da fornire alla Clientela. Il medesimo articolo prevede la possibilità per la Banca di concordare con il cliente (nel caso di Clienti Professionali o di Controparti qualificate) un'applicazione limitata dei requisiti informativi stabiliti dallo stesso. Tuttavia, tale possibilità è esclusa nel caso di prestazione ai Clienti professionali dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, nonché quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato e dalla classificazione della clientela, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. (cfr. art. 50 del Regolamento Delegato 2017/565);
- all'offerta di quote o azioni di OICR o PRIIP, limitatamente agli altri costi ed oneri associati al prodotto
  che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OCIVM o nel KID dei PRIIP e ai costi ed oneri relativi
  alla prestazione del servizio di investimento, (cfr. art. 51 del Regolamento Delegato 2017/565);
- l'esistenza ed i termini di **eventuali diritti di garanzia o privilegi** che la Banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del Cliente o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi (cfr. art. 49, paragrafo 6del Regolamento Delegato 2017/565);

Ai Clienti Professionali viene riconosciuto un livello attenuato di protezione, considerato che il Cliente Professionale ("di diritto" e "su richiesta") è già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti ai tipi di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento per i quali è classificato nella categoria dei Clienti Professionali. Per tale ragione per i Clienti Professionali non viene effettuata la valutazione dell'appropriatezza, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Intermediari.

Alla categoria delle "Controparti Qualificate" viene riconosciuto un livello minimo di protezione regolamentare: ad essa non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli dal 37 al 59 del Regolamento Intermediari (in materia di "Contratti"; "Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione o ricezione degli ordini"; "Best Execution"; "Gestione degli ordini dei Clienti"; "Incentivi"), ad eccezione del comma 3 dell'articolo 51 (relativo all'obbligo di pubblicazione degli ordini con limite di prezzo di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato).



#### D. LA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DI BCA BANCA

## 1. Ruoli e Responsabilità

Di seguito si riporta l'elenco delle principali Unità Organizzative/Organi della Banca a vario titolo coinvolte nel processo di classificazione della clientela, ai soli fini del collocamento dell'obbligazione subordinata Tier II di prossima emissione.

#### • Consiglio di Amministrazione:

 approva la presente Policy in materia di classificazione della clientela e i suoi successivi aggiornamenti.

#### • Amministratore Delegato:

- sottopone per l'approvazione la presente Policy e i successivi aggiornamenti;
- assicura l'applicazione della Policy e delle linee guida in essa contenute;

#### Filiali BCA Banca:

- gestiscono le attività inerenti alla classificazione della clientela, alla profilatura ai fini MiFID, all'apertura del dossier titoli e alla firma del contratto in materia di servizi di investimento;
- ricevono dalla clientela richieste di modifica della classificazione:
- effettuano i primi controlli di I livello in merito ai requisiti della clientela che ha richiesto la modifica della classificazione.

#### • Funzione Private e Servizi di Investimento, per il tramite dell'Unità Servizi di Investimento:

- effettua un secondo controllo di I livello di coerenza, completezza e correttezza della documentazione ricevuta dalla clientela che ha richiesto la modifica della classificazione, riperformando i controlli svolti in prima istanza dalla Filiale;
- autorizza o nega la variazione della classificazione del cliente, a seguito dei controlli di primo livello di sua competenza.

### • Funzione Compliance e Antiriciclaggio, per il tramite dell'Unità Conformità alle Norme:

svolge, relativamente all'upgrading della classificazione da clientela al dettaglio a clientela professionale su richiesta, un controllo ex post di II livello attraverso la verifica della corretta attuazione del processo da parte delle strutture coinvolte. L'Unità Conformità alle Norme comunica all'Unità Servizi di Investimento eventuali incongruenze rilevate nell'ambito dei controlli svolti.

#### • Area ICT e Organizzazione:

 è responsabile delle attività di definizione/aggiornamento dei processi interni e della redazione della relativa normativa interna in materia di classificazione della clientela.



#### 2. Classificazione statica della Clientela

La Clientela della Banca, al netto della clientela Professionale di diritto e delle Controparti Qualificate, sarà classificata, all'atto dell'apertura del rapporto, all'interno della categoria "Cliente al Dettaglio". È prevista, tuttavia, la possibilità per il Cliente di richiedere una diversa classificazione, quando siano rispettati i requisiti di cui al par. 3 della presente Policy.

Per la clientela Professionale di diritto, nonché le Controparti Qualificate, non si applica il presente presidio, in linea con le peculiarità della clientela e le disposizioni normative.

## 2.1 Classificazione della clientela Controparte Qualificata

La Banca provvede a verificare il possesso dei requisiti normativi previsti per poter attribuire alla Clientela la classificazione di Controparte Qualificata. Rientrano nella categoria dei Clienti Controparti Qualificate:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori, i fondi
  pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto all'articolo 106 del Testo Unico bancario, le
  società di cui all'articolo 18 del esto Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie,
  i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito
  pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
- le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva MiFID2 e alle relative misure di esecuzione;
- le categorie corrispondenti a quelle dei punti precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione Europea;
- le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) del Regolamento 20307non già richiamate sopra, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede. La Banca deve richiedere a tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

La classificazione dovrà essere supportata da documentazione idonea a dimostrare che il Cliente possieda i requisiti di cui ai punti precedenti.

Con cadenza annuale, inoltre, l'Unità Servizi di Investimento verifica il mantenimento dei requisiti previsti per essere considerati come Controparte Qualificata; in caso di perdita degli stessi, viene modificato lo status di Cliente dandone successiva comunicazione ai soggetti interessati.



## 2.2 Classificazione della clientela professionale di diritto

La Banca provvede a verificare il possesso dei requisiti normativi previsti per poter attribuire alla Clientela la classificazione di *Professionale di diritto*. Rientrano nella categoria dei Clienti Professionali di diritto:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri (es. banche, imprese di investimento, etc.);
- le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20.000.000 EUR, fatturato netto: 40.000.000 EUR, fondi propri: 2.000.000 EUR;
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

La classificazione dovrà essere supportata da documentazione (es. ultimo bilancio disponibile) idonea a dimostrare che il Cliente possieda i requisiti di cui ai punti precedenti.

Con cadenza annuale, inoltre, l'Unità *Servizi di Investimento* verifica il mantenimento dei requisiti di bilancio previsti per essere considerati Cliente Professionale; in caso di perdita degli stessi, viene modificato lo *status* di Cliente da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio dandone successiva comunicazione ai soggetti interessati.

#### 3. Classificazione dinamica della Clientela

La Banca riconosce il diritto dei Clienti di richiedere una diversa classificazione sia verso categorie che prevedono minori forme di tutela (ad esempio, da Cliente al Dettaglio a Professionale), sia verso maggiori livelli di tutela (ad esempio, da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio). Vengono esaminate solo richieste riferite ad un diverso trattamento "in via generale", ossia riferite a tutti i servizi e per tutte le operazioni e prodotti.

L'eventuale variazione sarà comunicata al Cliente su supporto duraturo utilizzando gli schemi in allegato, unitamente alle informazioni sulle modifiche dei livelli di tutela associati.

Tutte le richieste di variazione di classificazione e le successive accettazioni o rifiuti devono essere archiviate nella posizione del cliente.

## 3.1 Da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

La Banca, previa specifica richiesta avanzata del Cliente (cfr. *Allegato 1* e *Allegato 2* della presente Policy), provvede a verificare il possesso dei requisiti normativi previsti per poter attribuire alla clientela, su richiesta, la classificazione di Clientela Professionale.

L'Unità Servizi di Investimento provvede ad eseguire annualmente la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti da BCA Banca e dalla normativa di riferimento, come di seguito esplicitato, riesaminando la documentazione / evidenze a supporto; in caso di perdita dei requisiti, viene modificato lo status di Cliente da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio, dandone successiva comunicazione ai soggetti interessati.

Alla luce dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 secondo cui i clienti diversi dai "clienti professionali di diritto" possono fare espressa richiesta agli intermediari per essere classificati come clienti professionali purché siano rispettati i criteri e le procedure indicate nel Regolamento stesso, i clienti al dettaglio possono richiedere alla Banca, esclusivamente su loro iniziativa, la riclassificazione a clienti Professionali tramite apposita documentazione attestante il rispetto di due dei tre requisiti stabiliti dalla Consob:

I. requisito di movimentazione: il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul



- mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- II. **requisito patrimoniale**: il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- III. **requisito di professionalità**: possesso dei requisiti di professionalità previsti da Consob per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati nel settore finanziario. Nello specifico, il cliente lavora/ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi per cui ha richiesto la classificazione come Cliente Professionale.

Il processo finalizzato a valutare l'innalzamento del profilo da clientela al dettaglio a clientela professionale è costituito dalle fasi e dai controlli di seguito riportati.

A supporto delle attività, l'*Allegato 8* della presente Policy riporta la *checklist* relativa alla documentazione da recepire e controlli da effettuare; la valorizzazione della *checklist* è affidata al Titolare di Filiale, nell'ambito dei controlli di I livello, come di seguito descritto.

- 1) Somministrazione questionario: il Titolare di Filiale somministra al cliente il questionario corrispondente per Persone Fisiche o Persone Giuridiche; il cliente, classificato e profilato come cliente al dettaglio, può richiedere alla Banca, rivolgendosi alla Filiale di riferimento e mediante la compilazione dell'apposito modulo dedicato (cfr. *Allegato 1* e *Allegato 2*), la variazione di classificazione ai fini MiFID da cliente al dettaglio a cliente professionale.
- 2) Verifica presenza profilo "Alto" per profilo di "Esperienza e conoscenza": il Titolare di Filiale controlla, prima del recepimento della richiesta, il rispetto del profilo "Alto" per profilo di "Esperienza e conoscenza".
- 3) Consegna al cliente della Nota Informativa sul minor grado di tutela prevista per i clienti professionali (presente all'interno del Modulo di upgrade cf. Allegato 1 e Allegato 2 della Presente Policy): il Titolare di Filiale consegna al cliente la Nota Informativa in cui vengono descritte dettagliatamente le conseguenze derivanti dal processo di upgrading e le tutele che lo stesso perderebbe a seguito della classificazione come cliente professionale.
- 4) Sottoscrizione da parte del cliente della Nota Informativa: il cliente può procedere alla sottoscrizione per presa conoscenza e accettazione della Nota, opportunamente archiviata da parte del Titolare di Filiale.
- 5) Recepimento richiesta di *upgrade* e raccolta documentazione: il Titolare di Filiale procede al recepimento della richiesta e alla raccolta della documentazione a supporto (cfr. *Allegato 3* della Presente Policy per dettaglio documentazione). Al contrario, in caso di esito negativo la Banca provvede a comunicare al cliente dell'impossibilità di accogliere la richiesta.
- 6) Verifica della sussistenza dei requisiti Consob: il Titolare di Filiale effettua un primo controllo di I livello consistente in una prima istruttoria e valutazione di completezza della documentazione comprovante i requisiti richiesti da Consob (rispetto di due dei tre requisiti, in linea con i dettami normativi) e i requisiti richiesti dalla Banca sulla base della documentazione fornita dal cliente. Il Titolare di Filiale provvede, inoltre, a valorizzare la checklist (cfr. Allegato 8 della presente Policy) in linea con i controlli effettuati.
- 7) Controllo di coerenza tra risposte MiFID e movimentazioni: il Titolare di Filiale svolge un controllo di coerenza rispetto alle risposte derivanti dal questionario MiFID (sempre valorizzando gli esiti dei controlli nella checklist di cui all'Allegato 8 della presente Policy), al fine di verificare l'allineamento tra i requisiti di cui il cliente ha dichiarato e comprovato di possedere, le risposte al questionario MiFID e le effettive movimentazioni; nello specifico verifica:
  - numero di operazioni di investimento ovvero il cd. Requisito di movimentazione;



- esperienza in ambito finanziario ovvero il cd. Requisito di professionalità;
- controvalore complessivo degli investimenti ovvero il cd. Requisito Patrimoniale.

Per quanto attiene il requisito di professionalità, la Banca ritiene che lo stesso risulti verificato qualora il cliente non abbia indicato alla domanda "Lavora o ha lavorato in attività in ambito finanziario" del questionario di profilazione la risposta "No" e rispetti almeno una delle seguenti condizioni:

- lavora ovvero ha lavorato per almeno un anno in una posizione di dirigente o amministratore di soggetti autorizzati nel settore finanziario (ad esempio banche, intermediari finanziari, SIM ecc.);
- è iscritto ovvero risulta essere stato iscritto all'Albo Unico dei consulenti finanziari o dei Revisori Legali;
- abbia superato il test aggiuntivo riportato al punto successivo (punto 8).
- 8) Somministrazione Test aggiuntivo di competenza (solo per soggetti che non operano nel settore finanziario): al fine di adempiere alle indicazioni di Consob (Allegato III del Reg. Intermediari) circa l'adeguata valutazione delle competenze e conoscenze del cliente, il cliente che non opera in società attive in ambito finanziario, viene sottoposto ad un ulteriore test di competenza (cfr. Allegato 9 della presente Policy), con logica di funzionamento "pass or fail" volto a rafforzare la verifica dei requisiti di professionalità sui clienti che richiedono l'upgrade (superamento test al raggiungimento del punteggio dell'80% delle risposte corrette). Detto test consente di valutare in fase di upgrade l'esperienza e conoscenza nel settore finanziario del cliente al dettaglio che richiede la classificazione come cliente Professionale e che già detiene il massimo livello di Esperienza e conoscenza.

Il superamento di tale test funge da ulteriore presidio, nell'ambito della più ampia valutazione da parte delle strutture di competenza del dossier complessivo per la richiesta di *upgrade*, al fine di valutare l'effettivo rispetto da parte del cliente dei requisiti di esperienza e conoscenza idonei all'*upgrade* di classificazione.

La documentazione contenente l'esito delle suddette analisi, compresa la *checklist* valorizzata con date, eventuali note ed esecuzione dei controlli richiesti, viene trasmessa all'Unità *Servizi di Investimento*, tramite posta elettronica.

9) Secondo step di controlli di I livello da parte dell'Unità Servizi di Investimento: l'Unità Servizi di Investimento, ricevuta la documentazione dal Titolare di Filiale, effettua un secondo controllo di I livello di coerenza, completezza e correttezza della documentazione ricevuta, riperformando i controlli sia in merito al profilo del cliente in termini di "Esperienza e Conoscenza" (punto 2) che in relazione alla coerenza delle risposte dal questionario MiFID e delle movimentazioni (punto 7), nonché verifica l'effettiva sussistenza di 2/3 requisiti attraverso l'analisi della documentazione al fine di procedere con la valutazione circa l'ammissibilità o meno della richiesta del cliente di essere classificato come Professionale. L'Unità Servizi di Investimento provvede a valorizzare la checklist (cfr. Allegato 8 della presente Policy) in linea con i controlli svolti.

La documentazione (compresa la *checklist*) e l'esito finale delle analisi svolte (autorizzazione o diniego dell'*upgrade*) vengono trasmesse al Titolare di Filiale, tramite posta elettronica.

- 10) Accettazione variazione classificazione del cliente al Dettaglio a cliente Professionale: a seguito dell'esito positivo dei suddetti controlli, il cliente viene classificato come cliente Professionale su richiesta e sarà pertanto possibile procedere con la sottoscrizione dei prodotti con i correlati controlli da effettuare. Il Titolare di Filiale provvede ad eseguire l'upgrade sul sistema informativo.
- **11)** Controlli ex post di Il livello da parte dell'Unità Conformità alle Norme: l'Unità Conformità alle Norme, successivamente all'upgrade:



- a) riceve la documentazione prodotta per la variazione della classificazione da parte dell'Unità Servizi di Investimento:
- b) svolge i controlli *ex post* di Il livello di propria pertinenza attraverso la verifica della corretta attuazione del processo da parte delle strutture coinvolte;
- c) comunica all'Unità Servizi di Investimento, tramite posta elettronica, eventuali incongruenze rilevate.
- **12) Comunicazione al cliente dell'esito della valutazione**: il Titolare di Filiale comunica al cliente l'esito della valutazione, fornendo l'apposito Modulo (Cfr. *Allegato 10* della presente Policy Esito valutazione classificazione cliente professionale su richiesta) e sottoponendo lo stesso alla firma del cliente per accettazione.

## 3.2 Da Cliente Professionale di diritto a controparte Qualificata

I Clienti Professionali di diritto ricompresi nell'elenco riportato al paragrafo "Contesto normativo" sono Controparti Qualificate quando la Banca presta loro i servizi di esecuzione di ordini, negoziazione in conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini.

La richiesta di essere classificati come controparti qualificate deve essere formulata attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo (cfr. *Allegato 7* della presente Policy).

La Banca, prima di poter trattare tali Clienti come Controparti Qualificate, deve ottenere dagli stessi conferma esplicita dell'accettazione di tale classificazione e delle conseguenze che ne derivano relativamente alla minore tutela del Cliente; a tal fine, la Filiale provvede a reperire la firma del cliente sull'attestato di classificazione a Controparte Qualificata (cfr. *Allegato 4* della presente Policy), archiviando le relative evidenze.

## 3.3 Da controparte Qualificata a Cliente Professionale o a Cliente al Dettaglio

I Clienti classificati come Controparti Qualificate hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei Clienti Professionali ovvero in quella dei Clienti al Dettaglio (cfr. *Allegato 5* e *Allegato 6* della presente Policy).

Tale richiesta è tuttavia soggetta alla preventiva accettazione da parte della Banca per il tramite dell'Unità *Servizi di Investimento* che, se richiesto dal Cliente, può decidere di applicare il trattamento di "Cliente Professionale" o di "Cliente al Dettaglio".

In tale circostanza, pertanto, è necessario redigere un accordo scritto nel quale viene formalizzato il diverso regime applicato, specificando quali sono i servizi o le operazioni alle quali si applica tale differente regime.

#### 3.4 Da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio

I Clienti classificati come Clienti Professionali hanno la facoltà di chiedere alla Banca di essere classificati nella categoria dei Clienti al Dettaglio (cfr. *Allegato 5* e *Allegato 6* della presente Policy).

Tale richiesta è tuttavia soggetta alla preventiva accettazione da parte della Banca per il tramite dell'Unità *Servizi di Investimento* che, se richiesto dal Cliente, può decidere di applicare il trattamento di "Cliente al Dettaglio".

In tale circostanza, pertanto, è necessario redigere un accordo scritto nel quale viene formalizzato il diverso regime applicato, specificando quali sono i servizi o le operazioni alle quali si applica tale differente regime.